

**CAPITOLATO**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**"ALL RISKS"**  
**OPERE E OGGETTI D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

<b>PROVINCIA DI CHIETI</b>
<b>Corso Marrucino, 97</b>
<b>66100 CHIETI</b>
<b>C.F. 80000130692</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
.
.

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del</b>	<b>31.10.2011</b>
<b>Alle ore 24.00 del</b>	<b>31.10.2014</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/10</b>
-------------------------------	--------------

Il presente capitolato è composto da n.12 pagine.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- a) Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- b) Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- c) Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici;
- f) Broker: AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto;
- g) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- h) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- i) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- l) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- m) Valore commerciale: il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
- n) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- o) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- p) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.

### **ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio di prima rata venga corrisposto nei quindici giorni successivi, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **Art. 3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La presente polizza ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza di detto periodo, senza obbligo di disdetta.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno novanta giorni antecedenti la suddetta scadenza

### **ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso non inferiore a novanta giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **ART. 8 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 9 - FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs.n.28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo avrà sede nella medesima provincia ove ha sede il Contraente o l'Assicurato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e perciò la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio esclusivamente presso il Foro competente del luogo ove ha sede il Contraente.

### **ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **ART. 12 – CLAUSOLA BROKER**

La gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata alla AON SpA in qualità di Broker assicurativo incaricato dalla Contraente.

Agli effetti delle condizioni contrattuali della presente polizza, la Società e la Contraente si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione, così come il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker AON SpA, ufficio di Pescara.

### **Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell'art. 20 – subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

### **ART. 14 - OPERATIVITA' IN CASO DI FURTO**

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto o rapina i guasti alle cose assicurate cagionati per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Per i danni da furto la liquidazione dell'indennizzo è effettuata previa detrazione di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 500,00 per sinistro.

Tale scoperto è ridotto al 10% per i locali protetti da impianto di allarme antifurto, regolarmente funzionante.

### **ART. 15 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da familiari del Contraente o dell'Assicurato;
- h) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, se il Contraente o l'Assicurato non agiscono giudizialmente contro di loro;
- i) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- l) danni causati da estorsioni, raggiri, truffe.

La Società inoltre non indennizza i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta.

#### **ART. 16 - TRASPORTO DEGLI OGGETTI ASSICURATI**

L'assicurazione vale esclusivamente per le ubicazioni indicate dal Contraente.

Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati, senza il preventivo consenso della Società.

Tuttavia se la Società, entro 10 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto, non comunicherà il proprio benestare o le particolari condizioni per il proseguimento della copertura, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare i danni e salvaguardare i beni assicurati, come previsto dall'art. 1914 C.C.;
- b) sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, qualora previsto dalla legge;
- c) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

#### **ART. 18 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

#### **ART. 19 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le

- cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
  - 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
  - 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
  - 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 20 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- oppure
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

#### **ART. 21 – ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.

#### **ART. 22 - LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

#### **ART. 23 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15 lettere f), g), h), i) ed l).

#### **ART. 24 - RECUPERO DEGLI OGGETTI RUBATI**

Se gli oggetti rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli oggetti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per gli oggetti rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

#### **ART. 25 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 del Cod. Civ. e sempre fino alla concorrenza dei limiti previsti nel presente contratto.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Tuttavia in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 Cod. Civ.

---

**IL CONTRAENTE**

---

**LA SOCIETA'**

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:**

**ART. 6** - Recesso in caso di sinistro; **ART. 7** - Proroga dell'assicurazione; **ART. 9** - Foro competente; **ART. 18** - Procedura per la valutazione del danno; **ART. 19** - Mandato dei periti liquidatori; **ART. 23** - Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria.

---

**IL CONTRAENTE**

## ENTI E SOMME ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per opere ed oggetti aventi valore artistico e/o d'antiquariato, quali, a titolo esemplificativo :

- dipinti, disegni, litografie, serigrafie, stampe, incisioni e simili, su qualsiasi materiale;
- statue e sculture in qualsiasi materiale;
- ceramiche, porcellane, maioliche, affreschi, oggetti in cristallo ed altri oggetti fragili;
- tappeti, arazzi, mobili antichi, oggetti d'arredamento e/o di ornamento;
- oggetti di argenteria, orologi, monili, monete, medaglie, miniature;
- libri, opuscoli, raccolte, collezioni, manoscritti, rarità, cimeli e le cose aventi speciale valore storico;

Tali beni sono collocati presso le ubicazioni di seguito indicate, in locali protetti da robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi.

Tutti i locali si trovano in edifici costruiti con materiali prevalentemente incombustibili, con solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.

Ubicazioni :

- 1) Museo "Costantino Barbella" , sito in Chieti, via C. De Lollis n.10;  
locali protetti anche da impianto antifurto antintrusione, con trasmettitore punto-punto in connessione con Forze dell'Ordine e avvisatore telefonico vocale su rete commutata.
- 2) Depositi e Biblioteca provinciale, siti nel territorio provinciale.
- 3) Uffici della Provincia di Chieti, siti nel territorio provinciale.
- 4) Sedi di terzi, come da allegato elenco dei beni assicurati.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza della somma di **Euro 4.375.800,00** sulla base di "stima accettata", come da definizione nella presente polizza.

Forma parte integrante della presente polizza l'elenco dettagliato dei beni assicurati con i relativi valori e le ubicazioni.

Si precisa che i beni assicurati possono trovarsi indifferentemente nelle ubicazioni di cui sopra, senza obbligo preventivo di comunicazione in caso di spostamento da un'ubicazione all'altra, purchè entro il limite dell'importo assicurato per ognuna delle quattro ubicazioni sopraelencate, risultante dall'elenco allegato alla presente polizza.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.

2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione esistenti. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio, se previsto, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.

3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate.

### **FURTO CON DESTREZZA**

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali del Museo, durante le ore di apertura degli stessi, a condizione che in ogni locale espositivo sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza o in alternativa, sia in funzione servizio di telecamere a circuito chiuso.

### **FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI**

La garanzia è estesa al furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme.

### **ESTORSIONE**

L'assicurazione viene estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

### **TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che :

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 15.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.

### INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società risponde - a parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 5.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.

### GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La Società risponde, fino a concorrenza di Euro 30.000,00 per annualità assicurativa, dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi impianti fissi, infissi, inferriate, vetri, ecc. Si intendono compresi anche i danni arrecati agli impianti di allarme installati a protezione dei locali.

### COLPA GRAVE

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

### VARIAZIONI CLIMATICHE

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

### SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili ;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

### ATTI DI TERRORISMO

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

### ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### ESENZIONE IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e sono soggetti alla disciplina del D.L. n 490 del 29/10/1999; pertanto i premi assicurativi sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/02/1983.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**